



Bruxelles, 31.10.2019
COM(2019) 556 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato
congiunto di attuazione istituito in applicazione dell'articolo 18 dell'accordo di
partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale,
riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato**

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE

a norma dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ("l'accordo")

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. La composizione del comitato congiunto di attuazione ("CCA") è stabilita all'articolo 18 dell'accordo.
2. Il CCA è copresieduto dal capo della delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam, a nome dell'Unione europea, e dal viceministro del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, a nome della Repubblica socialista del Vietnam ("le parti").

Articolo 2

Rappresentanza

Prima di tutte le riunioni del CCA le parti si comunicano vicendevolmente la composizione prevista delle rispettive delegazioni.

Articolo 3

Osservatori ed esperti

I presidenti del CCA, d'intesa con le parti, possono invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici ed elementi utili a indirizzare l'attuazione dell'accordo.

Articolo 4

Gruppi di lavoro e organi sussidiari

Le parti del CCA possono, di comune accordo, istituire gruppi di lavoro o altri organi sussidiari, tra cui:

- i) riunioni miste di esperti per coadiuvare sul piano tecnico i lavori del CCA e valutare le questioni tecniche ove ritenuto necessario;
- ii) qualsiasi altro organo che il CCA ritenga opportuno.

Articolo 5

Segretariato

Un funzionario della delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam e un funzionario dell'amministrazione forestale del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica socialista del Vietnam svolgono congiuntamente le funzioni di segretariato del CCA per fornire supporto amministrativo al CCA e agli organi che decide di istituire.

Articolo 6

Corrispondenza

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione dell'accordo sono il capo della delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam e il viceministro del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica socialista del Vietnam, come disposto all'articolo 20 dell'accordo.
2. Tutta la corrispondenza destinata al CCA è indirizzata al segretariato.
3. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al CCA sia inoltrata ai due presidenti e, se del caso, trasmessa per conoscenza, quale documentazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento interno, a tutti gli altri membri del CCA.
4. La corrispondenza in uscita dei presidenti del CCA è inviata dal segretariato ai destinatari e, se del caso, trasmessa per conoscenza, quale documentazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento interno, a tutti gli altri membri del CCA.

Articolo 7

Riunioni

1. Il CCA si riunisce almeno due volte all'anno nei primi due anni e una volta all'anno negli anni successivi; la data e l'ordine del giorno sono concordati preventivamente dalle parti.
2. Una parte, previo accordo di entrambe, può chiedere la convocazione di riunioni supplementari ogniqualvolta le circostanze lo esigano. Le riunioni supplementari possono essere tenute di persona o in videoconferenza, previo accordo delle parti.
3. Il segretariato convoca le riunioni del CCA.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Per ogni riunione del CCA il segretariato stila l'ordine del giorno provvisorio sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio è inoltrato ai presidenti e ai membri del CCA almeno quindici (15) giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
2. Le aggiunte o modifiche all'ordine del giorno devono pervenire al segretariato almeno dieci (10) giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione, fermo restando che saranno iscritte all'ordine del giorno provvisorio solo se il segretariato avrà ricevuto i relativi documenti giustificativi almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della riunione.
3. Il CCA adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. È possibile iscrivere all'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio, previo accordo delle parti.
4. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare il termine di cui al paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso particolare.

Articolo 9

Documenti

Entrambe le parti inviano al segretariato tutti i documenti pertinenti almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della riunione successiva del CCA. I documenti che non incidono necessariamente sulle deliberazioni del CCA possono essere inviati in qualsiasi momento prima della riunione successiva del CCA.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Il CCA, laddove ne abbia la facoltà in forza dell'accordo, adotta decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
2. Nel periodo che intercorre tra una riunione e l'altra il CCA può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta, previo accordo di ambo le parti. La procedura scritta consiste nello scambio di note tra le parti. I copresidenti hanno la facoltà di effettuare tale scambio e di confermare l'accordo su qualsiasi decisione, se necessario.
3. Le decisioni e le raccomandazioni del CCA recano rispettivamente la denominazione "decisione" o "raccomandazione" seguita da numero progressivo, data di adozione e descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione reca la data d'entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal CCA sono autenticate dal rappresentante dell'Unione europea presso la Repubblica socialista del Vietnam e dal ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale a nome della Repubblica socialista del Vietnam.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono inoltrate a ciascuno dei copresidenti di cui all'articolo 20 dell'accordo.

Articolo 11

Verbale

1. Al termine di ogni riunione del CCA le parti ne redigono congiuntamente il verbale. Il verbale della riunione è firmato e reso pubblico.
2. È messa a verbale qualsiasi dichiarazione o decisione che una parte abbia chiesto di includere.
3. Il verbale della riunione è redatto in inglese e in vietnamita.

Articolo 12

Missioni sul campo

Se una parte chiede di eseguire una missione congiunta sul campo inerente all'accordo, le parti ne stabiliscono di comune accordo il mandato e il calendario.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del CCA sono l'inglese e il vietnamita.
2. Il CCA delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base della documentazione e delle proposte redatte in inglese e in vietnamita.

Articolo 14

Spese

Ciascuna parte assume l'onere della partecipazione alle riunioni del CCA per quanto riguarda sia le spese sostenute per il personale (viaggio e soggiorno) sia le spese postali e di telecomunicazione.